

< *Trasmissione elettronica*
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI F.V.
 Ufficio- VI Benessere Animale
 Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif:

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	
Data di arrivo	
Data registraz.	16 OTT. 2015
Prot. N.	417194
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.760.05.9	

✓ **Ai Servizi Veterinari delle Regioni
e Province Autonome**
Sedi

Agli Uvac e Pif
Sedi

All' Uniceb
uniceb@tin.it

All' Assotrabe
assotrabe@tuttoservizi.cuneo.it

Alla Comos
antognarelli.roberto@virgilio.it

e, p.c.

A Lesley Moffat – Direttore di “Eyes on Animals”
lesley@eyesonanimals.com

**Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio
di Polizia Stradale**
dipps.segrtecnica.serv.stradale@pecps.interno.it

Oggetto: **Infrazioni del Regolamento 1/2005 durante l'esportazione di bovini dall'Italia alla Turchia**

Il Ministero della Salute è stato recentemente informato dalle Associazioni animaliste di Eyes on Animals, Compassion in Word Farming ed Animls Welfare Foundation di gravi infrazioni al Regolamento 1/2005 accorse durante alcuni trasporti di bovini in partenza dal territorio italiano dal 22 al 29 luglio u.s. con destinazione finale la Turchia che, sommate ai problemi strutturali e burocratici esistenti ormai da tempo al confine con la Bulgaria, hanno determinato serie sofferenze agli animali trasportati. In particolare, i teams ispettivi degli Eyes on Animals e Animal Welfare Foundation hanno

Responsabile/ Referente del procedimento:

U. Santucci e-mail: u.santucci@sanita.it Tel. 06 59946734
 G. Losacco e-mail: g.losacco@sanita.it Tel. 06 59946706

documentato nel periodo summenzionato 5 trasporti di bovini con partenza da località italiane ed effettuati da ditte ungheresi, rumene ed austriache (Agrota 2L, Hunland, Interexpress e Glantschnig) con giornali di viaggio approvati dai Servizi Veterinari italiani che, secondo quanto documentato, sono avvenuti in palese violazione delle norme che disciplinano la protezione degli animali durante il trasporto.

Il primo aspetto denunciato riguarda i valori elevati di temperatura esterna (tra 34 e 40 °C) registrati nel periodo summenzionato al confine tra Bulgaria e Turchia che avrebbero fatto rilevare all'interno dei mezzi di trasporto valori ben al di sopra della forcella di temperatura prevista dall'allegato I, capo VI, punto 3.1 del Regolamento 1/2005, il tutto aggravato da valori di umidità media intorno al 65%. Inoltre, è stato osservato e documentato che nonostante in alcuni camion i sistemi di somministrazione dell'acqua non erano funzionanti o la pressione dell'acqua era molto bassa non vi è stato alcun conducente che ha provveduto ad abbeverare manualmente gli animali, violando in tal modo le disposizioni dell'allegato I, capo V, punto 1.4d) e del capo VI, punto 2.1, oltre ad osservare le ventole tenute spesso spente, la lettiera sporca ed in alcuni casi l'insufficiente spazio sopra la testa degli animali, tutte aggravanti che hanno determinato seri problemi di disidratazione e severe condizioni di stress da calore.

Le summenzionate associazioni animaliste hanno anche denunciato la mancata conoscenza da parte delle autorità veterinarie preposte all'approvazione della sezione I del giornale di viaggio dell'inesistenza di posti di controllo adeguati in Turchia tali da poter fornire riparo, cibo ed acqua agli animali dopo il superamento dei tempi massimi di viaggio consentiti dal Regolamento (CE) n. 1/2005 per la specie bovina. Infatti, le località turche di Kapikule e Edirne vicine al confine ed indicate nei giornali di viaggio quali posti di controllo dove scaricare gli animali non hanno le strutture idonee al soddisfacimento della disposizione normativa dell'allegato I, capo V punto 1.5 del regolamento in questione. Questo determina, al di là della deliberata volontà di non scaricare gli animali come denunciato nel caso delle ditte di trasporto Interexpress e Glantschnig, il confinamento forzato degli animali sul mezzo di trasporto, il superamento dei tempi massimi di trasporto consentiti e i gravi disagi conseguenti.

Da quanto summenzionato è desumibile che i trasporti autorizzati in partenza dall'Italia nello scorso periodo di luglio con destinazione finale la Turchia non avrebbero dovuto essere autorizzati dal Servizio Veterinario di partenza, in quanto oggetto di una non approfondita e poco ponderata valutazione di conformità. Questo discutibile approccio professionale mostrerebbe ancor più la sua inadeguatezza in considerazione del recente pronunciamento della Corte di Giustizia europea del 23 aprile 2015 (causa C-424/13 Zuchtvieh-Export GmbH) secondo la quale le regole sui tempi di viaggio, pause abbeveraggio, alimentazione e riposo contenute nel Regolamento 1/2005 si applicano al trasporto

Responsabile/ Referente del procedimento:

U. Santucci e-mail: u.santucci@sanita.it Tel. 06 59946734

G. Losacco e-mail: g.losacco@sanita.it Tel. 06 59946706

di animali vivi destinati ai paesi terzi per l'intero viaggio sino a destinazione, anche oltre i confini dell'Unione Europea.

Pertanto, al fine di evitare che il ripetersi di questi incresciosi eventi causino indebite gravi sofferenze per gli animali trasportati, si ritiene necessario un'attenta valutazione delle seguenti indicazioni prima di approvare o far intraprendere i trasporti su lunga distanza in condizioni climatiche critiche, specialmente durante la stagione estiva verso la Turchia:

- 1) confrontare i valori previsionali della temperatura ed umidità stimati sull'intero itinerario proposto nella sezione I del giornale di viaggio con i valori riportati nella tabella consultabile sul seguente sito web: http://www.ccohs.ca/oshanswers/phys_agents/humidex.html e, qualora gli indici di temperatura-umidità ricadono nel range di pericolo (indici tra 26 e 28), non autorizzare mai il viaggio;
- 2) è sempre necessario stimare con accuratezza la densità degli animali tenendo in considerazione che il Regolamento 1/2005 fornisce indicazioni per un aumento della superficie tabellare minima da rendere disponibile per bovini, cavalli, ovi-caprini, suini e pollame in caso di condizioni metereologiche avverse, quali possono appunto essere le alte temperature;
- 3) durante i lunghi viaggi nel periodo estivo assume particolare rilevanza il controllo della piena funzionalità del sistema di ventilazione forzata e dell'impianto di erogazione automatica dell'acqua che deve essere tecnicamente appropriato per la specie trasportata. E' buona pratica assicurarsi anche che il trasportatore abbia la possibilità di supplire ad eventuali rotture o malfunzionamenti del sistema automatico di abbeveraggio mediante la disponibilità di attrezzature suppletive (ad es. tubo di gomma sufficientemente lungo e contenitori mobili) in maniera tale da rendere possibile l'accesso all'acqua degli animali quando necessario;
- 4) l'espletamento delle operazioni doganali al confine turco spesso comportano tempi di attesa molto lunghi e quindi, ogni trasportatore dovrebbe considerare questo aspetto come una possibile emergenza da dover all'occorrenza diligentemente gestire, in considerazione del fatto che lunghe file di autoveicoli carichi di animali sono lasciati in attesa all'aperto;
- 5) in caso di trasporti di animali vivi effettuati dalle ditte Agrota 2L, Hunland, Interexpress e Glantschnig, applicare l'art. 26 punto, 4b) che dispone di "sottoporre il trasportatore in questione a controlli addizionali che in particolare richiedono la presenza di un veterinario allorchè si procede al carico degli animali".

Confidando nella piena collaborazione di tutti gli interessati, si inviano cordiali saluti.

Il Chief Veterinary Officer dell'Italia
Dott. Silvio Borrello

Responsabile/ Referente del procedimento:

U. Santucci e-mail: u.santucci@sanita.it Tel. 06 59946734
G. Losacco e-mail: g.losacco@sanita.it Tel. 06 59946706